



SCUOLA SECONDARIA I GRADO “C.NIVOLA”

via Amendola, 12 – 09012 Capoterra (CA) - tel.070/720289- fax 070/721634

e-mail: camm03900x@istruzione.it

Prot.n. 5964/A22

Capoterra, 17/12/2013

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO IL DPR 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

EMANA

il

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA DELLA SCUOLA

ART. 1

Funzioni

1. L’Organo di Garanzia esamina i ricorsi, presentati da chiunque ne abbia interesse, avverso i provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla scuola e ne decide l’accoglimento o meno entro i successivi 10 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.
2. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale data, la sanzione si ritiene confermata.

ART. 2

Composizione

1. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di due docenti membri effettivi e di un docente membro supplente, designati dal Consiglio d’Istituto, e due rappresentanti eletti dai genitori.

ART. 3

Procedure di elezione

1. Hanno titolo ad essere eletti i genitori degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, attraverso votazioni da effettuarsi, di norma, in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti dei Consigli di classe, utilizzando gli stessi seggi elettorali .
2. La lista dei candidati (unica) è presentata dagli interessati agli Uffici di Segreteria della Scuola almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. In mancanza di presentazione della lista, il Consiglio d'Istituto procede alla designazione dei due rappresentanti dei genitori, individuandoli al suo interno.
4. Tutti i candidati cui è stato attribuito almeno un voto di preferenza sono inseriti in una lista, ordinati in modo decrescente sulla base della somma di voti di preferenza riportati; in caso di parità di voti è data precedenza al candidato più anziano.
5. Sono eletti i primi due candidati della lista di cui al comma precedente.
6. Il Dirigente Scolastico procede alla proclamazione degli eletti.
7. Gli eletti durano in carica per tre anni, fatta salva la scadenza anticipata del mandato per cessata frequenza scolastica del proprio figlio.
8. In caso di scadenza anticipata del mandato, si procede alla surroga del rappresentante, attingendo dalla lista di cui al comma 4, o, in mancanza di quest'ultima, attraverso designazione da parte del Consiglio d'Istituto, che lo individua al suo interno.

ART. 4

Funzionamento

1. Ai fini della validità delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia deve essere presente almeno la metà più uno dei suoi membri.
2. L'astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.

ART. 5

Nomina di membri supplenti

1. In caso di incompatibilità (docente che ha irrogato la sanzione, o genitore dell'alunno sanzionato membri dell'Organo di Garanzia), si utilizza il membro supplente, per quanto riguarda la componente docente e si attinge dalla lista dei non eletti, per quanto riguarda la componente genitori.

Approvato con delibera n. 18 nella seduta del Consiglio di Istituto del 17/12/2013

**f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fatima Pasella**